



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 03/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO REGIONALE ESPROPRI 25 ottobre 2011, n. 768

D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 16MW e delle opere connesse, in agro del Comune di Faeto (FG) il località "Monte Difesa" a cura della Società "Difesa Wind s.r.l." - Formazione del collegio arbitrale ex art. 21, comma 2 e 3 e segg. del D.Lgs. 327/01 e art. 16 della L.R. n. 3/05.

Il giorno 25 ottobre 2011, in. Modugno, nella sede del Servizio LL.PP.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visto il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4 e 16;

Visto il D. Lgs. N. 327 dell'8.06.2001 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003;

Vista la L.R. 22.02.2005 n. 3 - art. 15 e s.m.;

Vista la L.R. 16.04.07, n. 10 art. 45;

Visto il D.P.G.R. n. 161 del 22.02.2008 e s.m.;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Viste le determinazioni n.7 del 10.09.2009, n. 8 dell'11.09.2009 e n. 9 del 16.09.2009, con le quali il Direttore dell'Area per le Politiche dell'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana ha istituito gli uffici afferenti ai Servizi della predetta Area, nonché ha individuato i dirigenti di tali Uffici, conferendone i relativi incarichi ed, in particolare, ha affidato al Dott. Pantaleo Sallustio l'incarico di Dirigente dell'Ufficio

Espropri e Contenzioso del Servizio LL.PP.;

Vista la determinazione n. 746 del 29.09.2009 con la quale il Dirigente del Servizio LL.PP. ha disposto per l'attuazione dell'art. 45 della L.R. n. 10/07 mediante l'esercizio della autonoma adozione di atti e provvedimenti amministrativi a cura dei Dirigenti degli Uffici incardinati al medesimo Servizio;

Rilevato che, in attuazione dell'art. 3, comma 6 della L.R. 3/05, l'Ufficio Regionale per le Espropriazioni (URE)/Contenzioso svolge, fra le altre, tutte le funzioni attribuite all'Autorità espropriante regionale;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

- con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003;
- con provvedimento n. 223 del 06.10.2011, il Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, rilasciato alla società "Margherita s.r.l.", con sede in Foggia, l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio, in agro di Faeto - località "Monte Difesa", di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza elettrica complessiva di 16 MW, ai sensi dell'art. 12 - comma 3 - del succitato D. Lgs. 387/03;
- con il succitato provvedimento n. 223/2011 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell'intervento di cui trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, dunque, ai sensi dell'art.13 comma 4 del D.Lgs. 327/01, deve intendersi di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della predetta determinazione n. 89/11, e quindi fissato al 21.03.2016;
- con determinazioni dell'Autorità espropriante regionale nn. 117 e 118 entrambe del 24.02.2011 sono stati rispettivamente pronunciato l'esproprio anticipato e costituita la servitù coattiva anticipata degli immobili occorrenti per la costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse, ai sensi dell'ad. 22 del T.U. 327/01 e dell'art. 15 comma 2 lett.c) della L.R. 3/05;
- con i medesimi provvedimenti n. 117/2011 e 118/2011 sono state, altresì, urgentemente determinate le indennità provvisorie di esproprio da offrire alle ditte proprietarie espropriande e asservende, nella misura accanto a ciascuna di esse riportata negli elenchi allegati ai citati provvedimento, fatta salva la determinazione sulle eventuali osservazioni dalle stesse prodotte in ordine a tali indennità;
- con successive determinazioni dell'Autorità espropriante regionale n. 454 e n. 455 entrambe del 10.06.2011 è stata autorizzata in favore della Società "Difesa Wind s.r.l." la volturazione dell'espropriazione anticipata e della costituzione anticipata, pronunciate in favore della "Margherita s.r.l." con le predette determinazioni dell'Autorità espropriante n. 117 e 118/2011, degli immobili siti in agro di Faeto in località "Monte Difesa", già individuati negli elenchi facenti parte integrante dei predetti provvedimenti n. 117 e 118/2011, confermando, altresì, quanto già disposto coi citati provvedimenti n. 117 e 118/2011;
- le indennità provvisorie urgentemente determinate con le predette determinazioni nn.454 e 455/2011 sono state regolarmente offerte alle ditte espropriande e asservende interessate, mediante notifica del relativo provvedimento nelle forme processuali civili;
- con istanza avanzata in data 09.08.2011 gli Avv. Fabrizio e Lucio CRISCI, quali procuratori speciali delle ditte catastali DI PIPPO Oto, TANGI Giuseppe, TANGI Carmelino - ZITA Lucia e Tangi Carmelino rispettivamente proprietarie degli immobili di cui al foglio 8 particelle 92, 90, 41 e 50 nonché TANGI Giuseppe proprietario delle particelle 87 e 88 del fg. 13, siti tutti in agro del Comune di Faeto, hanno chiesto di volersi avvalere del procedimento previsto dall'art. 21 commi 2 e segg. Del T.U. 327/01 per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e/o asservimento di cui trattasi, designando quale tecnico di propria fiducia, per la formazione del collegio arbitrale allo scopo previsto dalla norma, il Geom. CORBO Vittorio, iscritto al n. 1415 del collegio professionale dei geometri di Benevento;

con nota prot. 50639 del 19.09.2011 il Dirigente dell'Ufficio Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP. ha comunicato di aver designato il Geom. SERVADIO Arcangelo, iscritto al n. 3152 del collegio professionale dei geometri della provincia di Bari ed in possesso dei requisiti allo scopo previsti dall'art. 9 comma 2 del Regolamento regionale n. 20/06 e s.m., quale unico proprio tecnico di fiducia nel procedimento ex art. 2 e segg. del D.P.R. 327/01, al fine di valutare in maniera univoca gli immobili in parola, appartenenti tutti allo stesso mercato e, presumibilmente, aventi tutti le stesse caratteristiche;

con la medesima nota il Dirigente dell'Ufficio URE ha altresì, comunicato una terna di consulenti tecnici iscritti alla A.R.C.C.T. Bari ed in possesso dei requisiti allo scopo previsti dall'art. 9 comma 2 del Regolamento regionale n. 20/06 e s.m., ai fini dell'eventuale scelta concordata del terzo tecnico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 3/05 e del Regolamento regionale n. 20/2006 e s.m.;

con successiva nota raccomandata in data 20.10.2011, gli Avv. Fabrizio e Lucio Crisci rappresentanti dei predetti proprietari, hanno comunicato la scelta del terzo tecnico proposto con la predetta nota n. 50639/2011 nella persona del Geom. ARDITO Giuseppe, iscritto al n. 210 del collegio professionale dei Geometri della provincia BAT;

Che, pertanto, allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla formazione del suindicato collegio arbitrale;

Che, conseguentemente, tale collegio arbitrale è così formato:

- Geom. Corbo Vittorio, tecnico di fiducia delle ditte espropriande e/o asservende;
- Geom. SERVADIO Arcangelo, tecnico di fiducia della Regione;
- Geom. ARDITO Giuseppe, terzo tecnico.

Ritenuto congruo, altresì, di doversi fissare in 90 (novanta) giorni il termine previsto per il deposito della relazione peritale di determinazione definitiva delle indennità di esproprio e/o di asservimento degli immobili di cui trattasi, a decorrere dalla data di formazione il collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 3 del T.U. 327/01;

che tale termine potrà essere prorogato per effettive difficoltà comprovate dal costituendo collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo predetto;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

Considerato che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio, giusta dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;

Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente dell'Ufficio Espropri/Contenzioso, ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. n. 3/2005 e dell'art. 45 della L.R. n. 10/2007;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Per effetto delle nomine dei tecnici di parte e della scelta concordata del terzo tecnico il collegio peritale, di cui all'art. 21, commi 2 e segg. Del D.Lgs. 327/01 e s.m. per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio e/o asservimento degli immobili siti in agro del Comune di Faeto, catastalmente individuati al fg. 8 particelle 92,90, 41 e 50 e particelle 87 e 88 del fg. 13, è così formato:

- Geom. Corbo Vittorio, tecnico di fiducia delle ditte espropriande e/o asservende
- Geom. SERVADIO Arcangelo, tecnico di fiducia della Regione;
- Geom. ARDITO Giuseppe, terzo tecnico.

2. Il collegio peritale di cui al precedente art. 1 darà immediato avvio alle proprie attività, espletandole entro il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga da concedere per effettive e comprovate difficoltà, con le modalità previste dai commi 7 e segg. dell'art. 21 ex D.Lgs. 327/01 e con il deposito della relazione peritale presso l'Autorità espropriante regionale;

3. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificata ai singoli componenti il collegio peritale ed alle parti interessate, nelle forme previste dall'art. 14 comma 1 della L.R. n. 3/05;

4. Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

5. il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Opere Pubbliche;
- d) Il presente atto, composto da n°5 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Pantaleo Sallustio
